

(N. 852)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ANGELINI Armando

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 1964

#### Istituzione dell'Albo nazionale dell'industria lapidea

ONOREVOLI SENATORI. — Scopo del presente disegno di legge è dare vita ad uno strumento giuridico che consenta ad una delle più tipiche e tradizionali attività industriali del Paese, quella dell'estrazione, lavorazione e commercio dei materiali lapidei, di perseguire forme di più razionale sviluppo, adeguate all'epoca in cui viviamo.

Non a caso è stato detto che questa industria è la più antica di tutte, e che essa costituisce ancora un primato dell'Italia nel mondo; d'altra parte, tale primato deve essere difeso e valorizzato nelle forme più opportune, perchè la concorrenza dei materiali simili da un canto, e quella dei Paesi sottosviluppati produttori di marmo, dall'altro, sono motivo di seria apprensione per l'industria lapidea italiana.

L'esigenza di dare una migliore forma organizzativa a questa industria prende consistenza con il presente progetto di legge, il quale prevede l'istituzione di un Albo nazionale che assicuri le più ampie garanzie circa la serietà tecnica e commerciale delle imprese e costituisca per i committenti ita-

liani e stranieri un utile strumento di sicurezza.

Del resto, l'istituzione di questo Albo, completata da quella di un Registro degli esportatori, si inquadra in una tradizione giuridica di rilievo, senza dire che essa non può essere tacciata di finalità retrive, dato che le imprese artigiane iscritte nei rispettivi Albi sono esonerate dall'obbligo di iscrizione.

Tale istituzione deve piuttosto significare l'interesse dello Stato per l'industria marmifera, che è già protetta da una speciale legislazione tributaria, ma che ha bisogno di una struttura sistematica adeguata da un lato alle esigenze dell'economia contemporanea, e dall'altro alla necessità di impedire che imprenditori senza esperienza e serietà commerciale tentino speculazioni in un campo così delicato ed importante.

Del resto, oltre i tre quarti della produzione marmifera italiana sono già impiegati nell'edilizia, che è già regolata da un Albo; orbene, non è chi non veda come la necessità di assicurare forniture di materiali atti a conferire alle abitazioni ed agli edifici ca-

ratteristiche di igiene, durata, freschezza e confort, debba essere adeguatamente tutelata.

Per quanto riguarda le esportazioni, il ragionamento è ancora più categorico: è pur vero che le esportazioni di marmo italiano sono assai diminuite in percentuale sulla produzione, e che il loro ammontare complessivo è ancora inferiore a quello registrato prima della grande crisi economica degli anni trenta, ma si può facilmente dimostrare che una delle ragioni per cui gli importatori stranieri rifuggono da più ampi contatti commerciali è la mancanza di certe garanzie che sarebbero ampiamente assicurate dall'istituzione dell'Albo.

D'altra parte, il valore globale delle esportazioni totali di materiali lapidei italiani supera l'uno per cento del valore totale di

tutte le nostre esportazioni, in cui, tra l'altro, sono comprese anche merci in temporanea importazione: pertanto, si tratta di una percentuale evidentemente non trascurabile.

Concludendo, non si può non rilevare che l'istituzione di un Albo nazionale dell'industria lapidea corrisponde ad esigenze generali e particolari piuttosto evidenti, per la migliore salvaguardia di una tipica attività del nostro Paese, e quindi del lavoro italiano.

L'esame che ne seguirà non potrà che migliorare il disegno di legge che ci onoriamo presentare e che affidiamo alla sensibilità ed alla sollecitudine degli onorevoli colleghi, nella certezza di avere apportato un modesto ma fattivo contributo alla soluzione di un problema di ovvia importanza economica e sociale.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Costituzione)*

L'Albo nazionale dell'industria lapidea è istituito presso il Ministero dell'industria e commercio ed è disciplinato dalle norme seguenti.

## Art. 2.

*(Iscrizione)*

L'iscrizione all'Albo è obbligatoria per tutte le imprese esercenti le attività di estrazione, lavorazione e commercio dei materiali lapidei, che vengano costituite dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Le Imprese esercenti le attività di estrazione, lavorazione e commercio dei materiali lapidei, costituite fino a tre anni prima dell'entrata in vigore della presente legge, vengono iscritte di diritto all'Albo, ed hanno l'obbligo di presentare al Comitato distrettuale competente, a norma dell'articolo 7 della presente legge, il certificato di cui all'articolo 12, punto 4.

Le imprese costituite nel triennio precedente l'entrata in vigore della presente legge, hanno l'obbligo di dimostrare al Comitato distrettuale competente, a norma dell'articolo 7 della presente legge, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 12, ed all'articolo 13, punto 1.

L'obbligo di cui al primo comma del presente articolo non sussiste per gli imprenditori già iscritti negli Albi dell'artigianato.

## Art. 3.

*(Termini di adempimento)*

Il termine per gli adempimenti di cui al precedente articolo 2 è di mesi dodici.

Esso decorre dalla data dell'atto relativo, per le imprese di nuova costituzione, e da quella dell'entrata in vigore della presente legge, per le altre.

## Art. 4.

*(Commercio con l'estero)*

Gli imprenditori esercenti il commercio con l'estero dei materiali lapidei (esportazione, importazione, esportazione ed importazione) anche qualora iscritti all'Albo per l'appartenenza ad alcuna delle categorie di cui al precedente articolo 2, debbono essere elencati nell'apposito Registro degli esportatori e degli importatori, istituito in appendice all'Albo, fatta eccezione per quanto previsto dal quarto comma dello stesso articolo 2, e dall'articolo 21.

Gli imprenditori esercenti il commercio con l'estero vengono iscritti di diritto soltanto se le rispettive imprese siano state costituite fino a cinque anni prima dell'entrata in vigore della presente legge, fermo restando l'obbligo di cui al secondo comma dell'articolo 2, nei termini previsti dal precedente articolo 3.

Gli imprenditori esercenti il commercio con l'estero, le cui imprese siano state costituite nel quinquennio precedente l'entrata in vigore della presente legge, hanno l'obbligo di dimostrare al Comitato distrettuale competente, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 12 ed all'articolo 13, punto 1.

Tutti gli imprenditori esercenti il commercio con l'estero di materiali lapidei, inoltre, hanno l'obbligo imposto a norma dell'articolo 15, terzo comma, della presente legge.

Per l'iscrizione nel Registro degli esportatori e degli importatori, è richiesto, infine, apposito certificato di idoneità specifica, rilasciato dall'Istituto nazionale del commercio estero.

## Art. 5.

*(Comitato direttivo)*

Presso il Ministero dell'industria e commercio è costituito il Comitato direttivo dell'Albo nazionale dell'industria lapidea.

Esso ha il compito della formazione, della tenuta e della pubblicazione dell'Albo, secondo le norme della presente legge.

Le deliberazioni del Comitato sono valide se adottate con l'intervento di tre quarti

dei componenti ed a maggioranza di due terzi dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Contro dette deliberazioni, è ammesso entro trenta giorni dalla comunicazione il ricorso al Ministero dell'industria e commercio, il quale, ove non ritenga di respingerlo, può disporne, per una sola volta, il riesame da parte del Comitato.

Il servizio di segreteria del Comitato e tutti gli altri servizi esecutivi inerenti all'Albo sono disimpegnati a cura della Direzione generale delle miniere, esistente presso il Ministero dell'industria e commercio.

Il Comitato riferisce annualmente sulla propria attività al Ministro dell'industria e commercio, il quale, a sua volta, ne dà comunicazione ai titolari degli altri Dicasteri.

Il Comitato direttivo è presieduto dal Direttore generale delle miniere ed è costituito:

a) da un magistrato nominato dal Primo Presidente della Corte di Cassazione;

b) da due membri tecnici del Consiglio superiore delle miniere, con funzione di Vicepresidenti del Comitato, nominati dal Ministro dell'industria e commercio;

c) da due rappresentanti del Ministero del commercio con l'estero;

d) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze, dei trasporti, del lavoro e previdenza sociale;

e) da cinque rappresentanti delle categorie industriali interessate;

f) da cinque rappresentanti delle categorie lavoratrici interessate.

In ogni caso di impedimento del Presidente, la presidenza spetta al Vicepresidente anziano.

#### Art. 6.

##### *(Nomina del Comitato direttivo)*

I membri del Comitato direttivo sono nominati con decreto del Ministro dell'industria e commercio.

I membri di cui alle lettere a), b), c), d), del precedente articolo 5 sono nominati su designazione degli organi competenti.

Per i membri indicati nelle lettere e), f), le organizzazioni competenti più rappresentative sottopongono una terna di nomi per ciascun membro da nominare.

Il membri non nominati in ragione del loro ufficio rimangono in carica tre anni, e possono essere confermati.

Gli altri membri del Comitato, ove per qualsiasi causa cessino dalla carica durante il triennio, sono sostituiti con l'osservanza delle modalità di cui al primo e secondo comma del presente articolo. I consiglieri subentranti esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori, salvo eventuale conferma successiva.

#### Art. 7.

##### *(Comitati distrettuali)*

Presso ogni Ufficio distrettuale delle Miniere è costituito un Comitato distrettuale dell'Albo, con il compito di provvedere a tutti gli adempimenti inerenti all'Albo nell'ambito del Distretto, secondo le norme della presente legge.

Esso istruisce le domande di iscrizione da inviare al Comitato direttivo, corredandole col parere consultivo delle Camere di commercio industria e agricoltura cui siano iscritti gli imprenditori interessati e delle Associazioni di categoria competenti, e formulando altresì il proprio, parimenti consultivo. Fa eccezione quanto previsto dall'articolo 13 comma 2, circa la idoneità tecnica in ordine alla quale il Comitato decide in sede deliberante.

Le decisioni del Comitato, sia in sede consultiva che in sede deliberante, sono valide se adottate con l'intervento di tre quarti dei componenti ed a maggioranza di due terzi dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Contro dette decisioni è ammesso entro trenta giorni dalla comunicazione il ricorso al Comitato direttivo.

Il servizio di Segreteria è disimpegnato dagli Uffici distrettuali.

Il Comitato distrettuale è presieduto dall'Ispettore dirigente o dall'Ingegnere Capo, ed è costituito:

a) da un magistrato nominato dal Presidente della Corte d'Appello nella cui giurisdizione si trova la sede distrettuale;

b) da un tecnico dell'Ufficio dell'industria e commercio della Provincia in cui si trova la sede distrettuale con funzione di Vicepresidente del Comitato, nominato dal Direttore dell'Ufficio;

c) da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

d) da tre rappresentanti delle categorie industriali interessate;

e) da tre rappresentanti delle categorie lavoratrici interessate.

#### Art. 8.

##### *(Nomina dei Comitati distrettuali)*

I membri dei Comitati distrettuali sono nominati con decreto del Ministro dell'industria e commercio.

I membri di cui alle lettere a), b), c), del precedente articolo 7 sono nominati su designazione degli organi competenti.

Per i membri indicati nelle lettere d), e), le organizzazioni competenti più rappresentative sottopongono una terna di nomi per ciascun membro da nominare.

Le norme per la durata in carica dei membri dei Comitati distrettuali sono quelle degli ultimi due commi dell'articolo 6.

#### Art. 9.

##### *(Casellario dell'Albo)*

Presso il Comitato direttivo ed a cura di questo è istituito il Casellario degli imprenditori iscritti all'Albo, nonchè quello degli imprenditori elencati anche nel Registro istituito ai sensi del precedente articolo 4.

Per la tenuta e l'aggiornamento del Casellario i Comitati distrettuali, oltre all'invio al Comitato direttivo di tutta la documentazione relativa alle pratiche di iscrizione, devono raccogliere e trasmettere al Comitato

direttivo stesso tutte le informazioni utili circa il comportamento delle imprese durante l'esecuzione dei lavori e tutte le altre notizie che possano essere comunque utili ai fini della tenuta del Casellario.

Il Casellario è a disposizione delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti pubblici e di chiunque ne faccia richiesta, per ogni notizia riguardante gli imprenditori.

Art. 10.

*(Spese per la tenuta dell'Albo  
e del Casellario)*

Per le spese inerenti alla formazione ed alla tenuta dell'Albo è stanziata annualmente apposita somma nell'esistente capitolo dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio.

Nell'Albo deve essere specificata, per ciascun imprenditore, l'appartenenza ad una o più categorie per le quali l'iscrizione è obbligatoria, secondo quanto dispone l'articolo 2 della presente legge.

In caso di iscrizione per la categoria di attività esportatrice, importatrice, od esportatrice ed importatrice, l'imprenditore è iscritto nell'apposito Registro istituito in conformità al disposto dell'articolo 4.

Art. 11.

*(Domanda di iscrizione)*

Per ottenere l'iscrizione nell'Albo i richiedenti debbono rivolgere domanda al Comitato direttivo, corredandola dei documenti e certificati di cui agli articoli 12, 13, 14, e consegnandola alla Segretaria del Comitato distrettuale nella cui circoscrizione hanno sede; nella domanda debbono essere, altresì, chiaramente specificate le categorie per le quali si chiede l'iscrizione.

In caso di domanda di iscrizione per la sola categoria di attività di esportazione, importazione, od esportazione ed importazione, gli adempimenti da soddisfare sono gli stessi previsti per le altre categorie, oltre a quelli di cui al quarto e quinto comma del precedente articolo 4.



In caso di accettazione della domanda di cui al comma precedente, l'imprenditore è iscritto soltanto nel Registro degli esportatori.

#### Art. 12.

##### *(Requisiti generali per le iscrizioni)*

I requisiti di ordine generale e le attestazioni occorrenti per l'iscrizione all'Albo sono:

1) cittadinanza italiana, ovvero residenza in Italia per gli stranieri, imprenditori o amministratori di società commerciali legalmente costituite, purchè siano cittadini di Stati che concedano trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani;

2) assenza di precedenti penali e di carichi pendenti relativi a delitti di cui al n. 2 dell'articolo 18;

3) certificato di iscrizione alla Camera di commercio industria e agricoltura con indicazione dell'attività specifica della ditta;

4) certificato dell'Ufficio distrettuale delle Imposte dirette, dal quale risulti il reddito di categoria B) per il quale il richiedente è stato iscritto nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile nel triennio precedente la domanda di iscrizione, in relazione alla particolare attività di imprenditore da lui svolta. Se questi non è ancora iscritto a ruolo, deve produrre apposita dichiarazione del detto ufficio;

5) certificato di iscrizione in una Associazione di categoria.

#### Art. 13.

##### *(Requisiti d'ordine speciale per le iscrizioni)*

1. - Idoneità tecnica. — L'idoneità tecnica è dimostrata mediante documentazione prodotta dall'imprenditore al Comitato distrettuale competente, secondo il disposto dell'articolo 7.

Il Comitato distrettuale decide in via definitiva.

2. - Capacità finanziaria. — Essa è dimostrata da idonee attestazioni bancarie e da

documenti che validamente comprovino la potenzialità economica e finanziaria dell'interessato.

Il Comitato competente ha facoltà di svolgere dirette indagini per controllare la documentazione prodotta dall'imprenditore.

Gli altri documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della domanda di iscrizione e, se di data più remota, debbono essere espressamente confermati in data non anteriore di tre mesi a quella della domanda stessa.

3. - *Attrezzatura tecnica.* — Il possesso dell'attrezzatura tecnica deve risultare da dichiarazione del richiedente, nella quale debbono essere elencati e descritti i mezzi d'opera, attrezzi e materiali in genere di cui egli dispone, salva la facoltà, dell'Amministrazione di eseguire controlli e di provvedere ai termini di legge nel caso di false o inesatte affermazioni.

Qualora il titolare dell'impresa sia persona diversa dal direttore tecnico, i documenti di cui al n. 1 debbono riferirsi al direttore, quelli di cui ai nn. 2 e 3 debbono riferirsi al titolare.

#### Art. 14.

*(Requisiti delle società commerciali e delle cooperative)*

Per l'iscrizione delle società commerciali, delle cooperative e loro consorzi:

a) i requisiti di cui ai nn. 1) e 2) dell'articolo 12 debbono riferirsi al direttore tecnico e a tutti i componenti, se si tratta di società in nome collettivo; al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; al direttore tecnico e agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza per ogni altro tipo di società;

b) i documenti di cui al n. 1 dell'articolo 13 debbono riferirsi al direttore tecnico.

Le società sono tenute inoltre e esibire copia autentica dell'atto costitutivo e un certificato della cancelleria del Tribunale ri-

lasciato non oltre due mesi prima della domanda di iscrizione, dal quale risulti che la società non si trova in istato di liquidazione o di fallimento e non ha presentato domanda di concordato.

Dal certificato deve anche risultare se procedure di fallimento e di concordato si siano verificate nel quinquennio anteriore alla data di cui sopra.

Art. 15.

*(Tassa di iscrizione)*

L'iscrizione nell'Albo è subordinata al pagamento di una tassa di iscrizione annuale nella misura di lire 20.000.

La tassa di iscrizione è dovuta anche dalle imprese costituite prima dell'entrata in vigore della presente legge, siano esse iscritte di diritto, o dietro dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 12, secondo le disposizioni del precedente articolo 2.

In aggiunta alla tassa di iscrizione, le imprese esercenti il commercio con l'estero pagano un diritto annuale nella misura di lire 50.000.

Le imprese esercenti il commercio con l'estero eventualmente iscritte per questa sola attività, hanno comunque l'obbligo di versare la tassa di iscrizione all'Albo secondo quanto previsto dal primo e secondo comma del presente articolo.

Entro il 31 dicembre di ogni anno gli iscritti debbono far pervenire al Comitato direttivo la quietanza dell'eseguito pagamento della tassa di iscrizione per l'anno successivo.

Per ottenere la cancellazione dall'Albo gli iscritti sono tenuti a presentare, entro il 31 dicembre, domanda di cancellazione da effettuarsi per l'anno successivo.

Art. 16.

*(Certificato di iscrizione)*

L'iscrizione nell'Albo si comprova mediante certificato valevole per un anno da rilasciarsi dal Comitato direttivo di cui all'articolo 6.

Nel certificato sono significate le categorie per cui è concessa l'iscrizione, secondo quanto dispone l'articolo 10 della presente legge.

#### Art. 17.

##### *(Segnalazione di variazioni)*

Le imprese iscritte nell'Albo debbono comunicare entro trenta giorni al Comitato direttivo nelle forme di cui all'articolo 11, tutte le variazioni nei loro requisiti, organizzazione e struttura che siano influenti ai fini della presente legge.

#### Art. 18.

##### *(Sospensione dell'efficacia dell'iscrizione)*

L'efficacia dell'iscrizione nell'Albo può essere sospesa dal Comitato direttivo, quando si verifichi uno dei seguenti casi a carico dell'impresa:

1) sia in corso procedura di concordato preventivo o di fallimento;

2) siano in corso procedimenti penali relativi ai casi contemplati nel successivo articolo 19, n. 2;

3) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nella esecuzione di lavori;

4) condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti commerciali;

5) negligenza nella esecuzione di lavori;

6) infrazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro.

Nel caso di cui al n. 2) il provvedimento si adotta quando la ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale; a uno o a più soci o al direttore tecnico, se si tratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice, agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico, se si tratti di ogni altro tipo di società.

Il provvedimento adottato nei casi di cui ai numeri 4), 5) e 6) determina la durata della sospensione;

7) in osservanza dell'obbligo stabilito dal precedente articolo 17.

Art. 19.

*(Cancellazione dall'Albo)*

Sono cancellate dall'Albo, con provvedimento del Comitato direttivo, le imprese per le quali si verifica uno dei seguenti casi:

1) grave negligenza o malafede nella esecuzione dei lavori;

2) condanna per delitto che per la sua natura e per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'Albo;

3) fallimento, liquidazione o cessazione di attività;

4) domanda di cancellazione dall'Albo presentata a norma dell'articolo 15;

5) recidiva o maggiore gravità nei casi di cui ai nn. 4), 5), 6) e 7) dell'articolo precedente.

Nei casi di cui ai nn. 1) e 2) si applica il secondo comma dell'articolo precedente.

La domanda di reinscrizione può essere presa in considerazione se non sia trascorso un biennio dalla data della cancellazione.

Art. 20.

*(Comunicazione degli addebiti)*

I provvedimenti di cui agli articoli 18 e 19 sono preceduti dalla comunicazione all'imprenditore dei fatti addebitati, con fissazione di un termine, non inferiore a 15 giorni, per le sue controdeduzioni.

Art. 21.

*(Esportazioni occasionali)*

Le imprese iscritte all'Albo e non elencate nel Registro degli esportatori ed importatori, ove dimostrino di dover esportare solo

occasionalmente prodotti lapidei, sono esenti dall'obbligo di iscrizione a detto Registro purchè non effettuino più di dieci esportazioni all'anno, per un valore globale non superiore a lire 5.000.000.

Per tali esportazioni deve essere chiesto il relativo permesso al Comitato distrettuale di competenza, da parte dell'impresa esportatrice o da parte dello spedizioniere.

Il Comitato distrettuale rilascia i permessi nei limiti di quanto previsto dal primo comma del presente articolo.

Art. 22.

*(Obblighi degli spedizionieri).*

Gli spedizionieri e le autorità doganali debbono rifiutare l'esportazione di prodotti lapidei da parte di imprese non iscritte all'apposito Registro, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 21 della presente legge.

Per le spedizioni consentite ai sensi di detto articolo, nella lettera di vettura e nella dichiarazione doganale debbono essere indicati gli estremi del conseguito permesso di esportazione occasionale.